



Titolo

Corte federale d'appello – vizi della decisione impugnata – vizio di ultrapetizione – quando sussiste

Descrizione

Il vizio di ultrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) il quale si configura quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (*petitum* o *causa petendi*), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (*petitum* immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (*petitum* mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. Civ. Sez. 5^a 10.1.2025 n. 644; conforme Sez. 2^a 21.3.2019 n. 8048; Collegio garanzia dello sport, Sez. IV, n. 12/2024; CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0022/CFA/2025-2026/E

Presidente

Torsello

Relatore

Grillo

Riferimenti normativi

art. 44, comma 3, CGS; art. 106, comma 2, terzo periodo, CGS; art. 112 CPC

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0022 CFA del 27 agosto 2025 (PFI-Sig. Luca Paganetto-Sig. Davide Agostini)